

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
SARDEGNA
RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

RICORRENTI: LAC- Lega per l'Abolizione della Caccia, C.F. 80177010156, in persona del Presidente sig. CARLO CONSIGLIO, con sede a Milano in Via Solari 40;

ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA, C.F. 93014700582, P.I. 11528851000, in persona del Presidente DANIELA CASPRINI, con sede a Genazzano (Rm), Via località Morano 4;

EARTH, C.F. 97675350587, in persona del Presidente Valentina Coppola, con sede a Roma in Via dei Quintili 56, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Rizzato, C.F. RZZMSM75E08L840X (pec: massimo.rizzato@ordineavvocativicenza.it) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Pacifico Rosalia con studio in Via A. Cervi 16 - 09128 Cagliari, come da mandato a margine del presente atto.

contro

REGIONE SARDEGNA, in persona del Presidente

Controinteressato

LIBERA ASSOCIAZIONE SARDA DELLA CACCIA

per l'annullamento

del decreto dell'assessorato Difesa dell'Ambiente n. 19 del 4/7/13 e dell'Allegato 1 (costituenti il Calendario Venatorio 2013/2014- doc. 2)

FATTO: In data 11/6/13, 27/6/13 e 27/7/13 si è riunito il Comitato Faunistico, presieduto dall'assessore alla Difesa dell'Ambiente, al fine di deliberare i punti da includere nel calendario venatorio.

A seguito delle decisioni emesse nelle predette riunioni, in data

PROCURA

Il/La sottoscritto/a informo al sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 30 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura e successive, anche di secondo grado ed in ogni fase, anche esecutiva e di opposizione all'esecuzione, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, rinviare agli atti ed accettare rinunce, incarichi, scuse e quitusazioni, chiamare terzi in causa, deferire giuramenti decisori, nominare altri procuratori ed effettuare elezioni di domicilio l'avv.

Massimo Rizzato
con studio in Vicenza (VI),
Via Napoli n. 4.
Eleggo domicilio presso

Avv. ROSALIA
PACIFICO
Via Cervi 16
CAGLIARI

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l'informativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (legge in materia di protezione dei dati personali) e che nel presente procedimento non è previsto il "trattamento" di dati personali.

[Firma]

[Firma]
V.o per procura

[Firma]

4/7/13 l'assessore alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna ha emanato il decreto col quale è stato approvato il Calendario Venatorio 2013/2014, ove all'allegato 1 sono indicate le specie cacciabili e i periodi in cui ne è consentito il prelievo e all'allegato 2 il caniere riferito a tali specie.

Il calendario venatorio 2013/2014 presenta diversi profili di illegittimità in quanto:

- 1) è stato emanato in assenza di un Piano Faunistico Venatorio, violando le norme più importanti della Legislazione nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria, in quanto la redazione del Piano Faunistico Venatorio è stata voluta dal Legislatore come atto propedeutico e fondamentale per la pianificazione e programmazione della gestione della caccia e della conservazione del patrimonio faunistico (primo motivo del ricorso);
- 2) non è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, nonostante la caccia nella Regione venga esercitata anche nelle zone SIC e ZPS (secondo motivo di ricorso);
- 3) non è stato neppure sottoposto al preventivo parere all'Ispra, nonostante l'art. 18 quarto comma della L. 157/92 preveda che "le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Ispra), pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria" (primo, terzo e quarto motivo del ricorso).

Ne discende che il calendario venatorio della Regione Sardegna risulta essere illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 19 e 20 DELLA L.R. 23/1997 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA L. 157/1992 (calendario venatorio emanato in assenza di piano faunistico venatorio);

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 18 L. 157/1992 (calendario venatorio emanato in assenza di preventivo parere Ispra)

Il provvedimento impugnato consente l'apertura della stagione venatoria e l'esercizio della caccia in assenza del Piano Faunistico Venatorio, violando le norme più importanti della Legislazione nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria.

E' opportuno ricordare che il Piano Faunistico Venatorio rappresenta lo strumento con il quale la Regione pianifica e programma attività faunistico-venatoria al fine di definire l'assetto faunistico per garantire una corretta gestione venatoria rapportata al territorio regionale.

In particolare il piano faunistico deve definire:

- la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
- le linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- i criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agriturismo venatorio e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
- l'individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale che necessitano di particolare tutela;
- le linee guida di intervento per il ripristino degli equilibri faunistici;
- i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;

- i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (L. 157/92, art. 13, comma 3) fino al raggiungimento della specifica quota percentuale;
- le linee guida regolamentari la caccia in aree a regolamento specifico (SIC e ZPS).

Tali criteri sono ricavati dai principi base individuati dalla L. 157/92 ove all'articolo 1 viene stabilito che "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" e che "l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica".

La necessità di dotarsi di piano faunistico venatorio è contenuta nel successivo art. 10 ove è previsto che "tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria" (comma 1) e che "le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria ... secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza" (comma 10).

Infine l'art. 14 prevede che "le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale" (comma 7).

Sulla falsariga della legge quadro nazionale, la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 prevede all'art. 19 che "la Regione attua il riassetto faunistico - venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico - venatorio regionale" (comma 1) e che "il piano faunistico - venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico - venatori provinciali ed è finalizzato ... al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio" (comma 2).

Al successivo art. 20 è previsto che *"il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.*

Il piano faunistico - venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale". (commi 5 e 6).

Dalla lettura delle predette norme appare evidente come sia necessaria la predisposizione di un piano faunistico prima di poter consentire la caccia nel territorio regionale.

La Regione Sardegna non è dotata di un Piano Faunistico Venatorio (solo recentemente è stato indetto un bando per la redazione di un progetto contenente il Piano Faunistico Venatorio) e ciò si ripercuote conseguentemente anche sui contenuti del Calendario Venatorio.

E' infatti opportuno ricordare che il calendario venatorio è un atto emanato dalla Regione che stabilisce le specie cacciabili, i periodi di caccia ed il relativo caniere, come diretta conseguenza della programmazione venatoria che deve essere contenuta nel piano faunistico regionale.

Il Piano Faunistico Venatorio ha, infatti, un rilievo strategico per molti aspetti ed interviene anche a delineare il quadro delle successive regolamentazioni, in primis quella attinente al calendario venatorio.

Il C.G.A. della Regione Sicilia (sentenza 510/2012) ricorda che il Piano Faunistico Venatorio *"contiene, accanto alle previsioni di stampo meramente programmatico, numerose statuizioni aventi carattere espressamente e sostanzialmente costitutivo ... vincolando in modo irrefragabile la individuazione delle linee portanti e strutturali del sistema"*.

La Regione Sardegna, però, ha emanato il Calendario Venatorio 2013/2014 in assenza di un Piano Faunistico Venatorio e per tale motivo lo stesso deve considerarsi illegittimo.

L'attività faunistico venatoria deve essere sottoposta a preventiva pianificazione, risultando viziata per violazione di legge, oltre che del diritto comunitario, l'apertura della stagione venatoria e l'esercizio della caccia in assenza del Piano Faunistico Venatorio.

In mancanza del Piano Faunistico Venatorio la caccia viene svolta senza alcuna cautela, soprattutto per ciò che concerne i siti ZPS e SIC (tutelati dalla direttiva n. 82/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali) presenti in vaste zone della Regione Sardegna (in Sardegna sono 122 le aree Rete Natura 2000 per un totale di 573.194 ettari in buona parte dei quali è consentita la caccia).

Recentemente il Tar Abruzzo, con sentenza 606/13, ha ricordato che, al fine di consentire l'attività venatoria, deve esser attuato "in modo adeguato il prescritto monitoraggio scientifico della fauna, in base al quale le autorità venatorie sono chiamate a prendere decisioni sui periodi di caccia. In difetto di tale monitoraggio, occorre chiedersi se la programmazione della caccia debba essere o meno radicalmente inibita, in attesa che le amministrazioni provvedano ad acquisire i necessari flussi informativi".

In tal caso, secondo i Giudici abruzzesi "la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell'Ispira, con il quale dovrebbe essere peraltro perfezionata una fruttuosa interlocuzione ... con l'intesa che il programma venatorio potrà interessare le sole parti che detto Istituto -sulla base di propri studi scientifici sul territorio- ritiene compatibili con la buona salute delle specie interessate. Si vuole cioè affermare che quell'Organo di consulenza scientifica -attraverso i dati di sua

diretta disponibilità- è in grado, almeno in parte, di supplire al difettoso monitoraggio operato dalle amministrazioni del territorio, così che queste ultime possono ragionevolmente recepire le indicazioni di caccia rese nei pareri dell'Ispra*.

Considerato che la Regione Sardegna, oltre a non esser dotata di piano faunistico venatorio, quest'anno ha ritenuto di non sottoporre il calendario venatorio al vaglia dell'Ispra, ne consegue che lo stesso risulta anche illegittimo per violazione dell'art. 18 comma 4 della L. 157/92.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 (comma 3) E 6 DEL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL D.P.R. 12 MARZO 2003 N. 120 (calendario venatorio emanato in assenza di valutazione di incidenza)

Le norme citate prevedono che, ove sia esercitata la caccia nelle zone SIC e ZPS, è necessario sottoporre il piano faunistico venatorio a valutazione di incidenza.

In particolare, la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza Sez. II, del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08), ha confermato l'obbligo di sottoporre il Piano Faunistico Venatorio a opportuna Valutazione di Incidenza, in assenza della quale (o ad esito negativo) il Piano deve considerarsi non in regola con le prescrizioni comunitarie.

La conseguenza di ciò è che l'attività venatoria nei Siti della Rete Natura 2000 (ZPS, ZSC e SIC) non può essere considerata ammissibile e quindi deve essere sancito per tali aree il divieto di caccia.

La Regione Sardegna non è dotata di alcun piano faunistico venatorio, per cui non essendoci alcuna valutazione ambientale, la caccia doveva esser vietata nei Siti della Rete Natura 2000.

Al fine di consentire comunque l'attività venatoria, pure in presenza della siffatta irregolarità, la giurisprudenza ha comunque ritenuto possibile l'attività venatoria anche nei siti inclusi nella Rete Natura 2000 qualora sia stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale per lo meno il calendario venatorio.

In particolare la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che :

- la valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico (quali è il piano faunistico) ma non per il calendario venatorio, per cui laddove il piano sia sottoposto a valutazione di incidenza, non è necessario che anche il calendario venatorio sia sottoposto ad analoga procedura (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010);

- nel caso in cui viceversa sia il piano faunistico venatorio a non esser stato sottoposto a valutazione di incidenza, l'attività di caccia può essere comunque consentita qualora sia stato sottoposto a valutazione di incidenza il calendario venatorio.

Al riguardo il T.A.R. Sicilia - Palermo, con sentenza n. 546/2011 (confermata dalla sentenza del C.G.A. n. 510/2012) ha stabilito che "in presenza di un Piano faunistico venatorio non sottoposto a valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori che autorizzino la caccia nelle ZPS od in zone limitrofe ad essi ed ai SIC, in maniera da scongiurare effetti negativi su tali siti protetti".

Parimenti il T.A.R. Abruzzo, con sentenza n. 719/13, ha annullato il calendario venatorio regionale relativo alla stagione 2012/13 per violazione dell'art. 5 DPR 357/97 per mancata sottoposizione del calendario alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

La Regione aveva ritenuto di esonerare il calendario 2012-2013 dalla Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in considerazione del fatto che "devono essere sottoposti a valutazione (...) i piani faunistici e non il calendario venatorio", e ciò in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 5 del DPR 357/97, secondo cui a tale procedura devono essere sottoposti i "piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori e le loro varianti".

Il Tar ha però osservato che "le disposizioni del DPR 357/97 dovrebbero applicarsi anche ai calendari venatori, e ciò in virtù del successivo comma 3 del medesimo articolo ove si precisa che detta procedura riguarda anche quegli "interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie e degli habitat".

Tale illegittimità, secondo i Giudici abruzzesi, difatti "assume conseguenze invalidanti a cascata, visto che tutte le disposizioni del calendario che afferiscono alle aree protette illegittimamente sottratte alla procedura di VIA finiscono per risentire di un vizio derivato di fondo, connesso appunto a tale lacuna istruttoria in grado di aver alterato conclusioni regolatorie che – sulla scorta della valutazione omessa – avrebbero potuto essere diverse; questo comporta, sotto l'aspetto processuale, l'accoglimento per invalidità derivata di tutte le censure avverso le disposizioni di caccia sui siti della rete natura 2000 (quelli cioè che avrebbero dovuto essere sottoposti alla valutazione di incidenza)".

Secondo tali interpretazioni, difatti, mai può esser consentita la caccia in totale assenza della procedura di valutazione di incidenza riferita al piano faunistico o al calendario venatorio.

La Regione Sardegna non è dotata di piano faunistico venatorio, per cui, per lo meno, il calendario venatorio doveva essere sottoposto a valutazione di incidenza.

In totale assenza della procedura di valutazione di incidenza nessuna attività di caccia deve essere consentita nei siti inclusi nella Rete Natura 2000, i quali consano di ben 573.194 ettari in buona parte dei quali è consentita l'attività venatoria.

3) VIOLAZIONE ART. 18 QUARTO COMMA L. 157/92, DIFETTO DI MOTIVAZIONE e ISTRUTTORIA (chiusura della caccia alla beccaccia il 19/1/14)

La Regione ha approvato il calendario venatorio senza chiedere il preventivo parere all'Ispira, nonostante l'art. 18 quarto comma della L. 157/92 preveda che "le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Ispra), pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria".

Dalla lettura della normativa appare quindi chiaro che le Regioni, prima di approvare il relativo calendario venatorio, devono richiedere all'Ispira di esprimersi in merito ai contenuti del calendario venatorio.

La legge, infatti, ha previsto che l'Ispira (massimo organo scientifico a livello nazionale in materia di fauna selvatica) ha il compito di supportare le pubbliche amministrazioni nella stesura dei relativi calendari venatori per ciò che concerne i dati biologici delle varie specie oggetto di caccia.

Una volta ricevuto il parere, la Regione deve poi prendere posizione in merito ai suggerimenti ricevuti dall'Istituto.

Nel caso in cui la Regione intenda non condividere le indicazioni fornite dall'Istituto, le è imposto l'onere di motivare la propria scelta.

Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 688/98, ha spiegato che "il parere dell'Ispra (oggi Ispra), laddove contiene rilievi specifici e non solo raccomandazioni generiche deve essere espressamente valutato, non avendo alcun significato giuridico che l'organismo tecnico venga consultato per pura formalità" (conformi: T.A.R. Marche, con sentenza n. 1778/07; TAR Lombardia, Brescia, II, 2/11/09 n.1827; TAR Sicilia, Palermo, I, 19 ottobre 2009, n. 1633; T.A.R. Basilicata, con sentenza n. 352/12).

La Regione Sardegna, nonostante nella delibera impugnata venga indicata anche la "Guida alla stesura dei calendari venatori" tra gli strumenti di supporto per la redazione del calendario venatorio, non ha rispettato le indicazioni fornite dall'Ispra per ciò che concerne la data di chiusura della caccia alla beccaccia (consentita sino al 19 gennaio 2014) e la previsione della sospensione della caccia a tale specie in presenza di eventi climatici estremamente sfavorevoli. In particolare, nella "Guida alla stesura dei calendari venatori" (doc. 4), l'Ispra evidenzia che

- l'inizio della migrazione prenuziale comincia il 10 gennaio (2° decade di gennaio) e quindi un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- tuttavia, alla luce dello "stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, si considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre";
- unitamente alla sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento o/o periodi di gelo protratti), che inducono le

beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili;

- infine, essendo la specie in declino, si rende opportuno stabilire un caniere prudenziale non superiore a 3 unità giornaliere e 20 unità stagionale per cacciatore;

La Regione, nell'approvazione del calendario venatorio, si è conformata solo a quest'ultima prescrizione, disattendendo totalmente le indicazioni dell'Ispra per ciò che la data di chiusura della caccia alla beccaccia e la necessità di sospendere l'attività venatoria in presenza di eventi climatici sfavorevoli.

A fronte di tale decisione, la Regione avrebbe dovuto spiegare le ragioni della propria scelta, come stabilito dal costante orientamento della giurisprudenza.

Al riguardo si ricorda che il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 4392 del 25.11.2011, ha sospeso gli effetti del calendario venatorio regionale proprio in quanto la Regione, nell'approvarlo, "non ha tenuto in particolare considerazione le osservazioni di ISPRA contenute nella Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42, indicazioni elaborate dall'Istituto e indirizzate a tutte le Regioni proprio per la corretta applicazione, nell'elaborazione dei calendari venatori, degli standard minimi uniformi di tutela della fauna selvatica".

La Guida redatta dall'Ispra, infatti, risulta precisa e particolareggiata in merito alle ragioni in base alla quale ritiene opportuno che la caccia alla beccaccia sia chiusa al 31 dicembre, così come anche rilevato recentemente dal T.A.R. Abruzzo, con sentenza 869/13, secondo il quale tale cautela viene motivata "per la razionale conservazione e la razionale gestione della specie" (conforme Tar Campania, ordinanza n. 1635/12).

La scelta di chiudere la caccia alla beccaccia il 19/1/14 e di non prevedere la sospensione dell'attività venatoria in presenza di eventi climatici sfavorevoli, risulta illegittima per difetto di motivazione in quanto, in forza della previsione normativa contenuta nel quarto comma dell'art. 18 L. 157/92, la Regione avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine alla decisione di discostarsi dai suggerimenti dell'Ispra.

In ogni caso la scelta operata dalla Regione appare anche contraddittoria rispetto a quanto emerso nella riunione del Comitato Faunistico del 11/6/13 ove è stato affermato, seppur erroneamente, che il preventivo parere dell'ISPRA non è necessario nel caso in cui il calendario venatorio rispetti la normativa regionale, nazionale, comunitaria ed il documento key concepts.

Il documento key concepts (richiamato nella Guida redatta dall'Ispra) indica che l'inizio della migrazione pre nuziale della beccaccia comincia nella seconda decade di gennaio e che, pertanto il prelievo, secondo le indicazioni europee, dovrebbe terminare il 10 gennaio.

I tempi indicati nei key concepts sono quelli massimi consentiti (come precisato dall'Ispra nella propria Guida- pag. 2 doc. 4), ma è consentito un limite di tolleranza di una decade poiché rispetto al documento europeo la realtà di un determinato territorio può essere differente (ad esempio a seconda della latitudine).

Nell'arco di dieci giorni, quindi, viene tollerato che possa esistere una variabilità della migrazione pre nuziale che non comporta effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni, per cui le amministrazioni possono prolungare il periodo di caccia di 10 giorni rispetto alle date indicate nei key concepts.

Dai verbali del Comitato Faunistico non risulta che la realtà sarda sia tale da consentire la sovrapposizione, per cui la Regione non avrebbe potuto fissare la chiusura della caccia dopo il 10 gennaio.

4) VIOLAZIONE ART. 18 QUARTO COMMA L. 157/92, DIFETTO DI MOTIVAZIONE e ISTRUTTORIA (caccia alla pernice sarda)

La Regione ha consentito la caccia alla pernice sarda nei giorni 22, 29 settembre e 6 ottobre 2013 in totale difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Ispra nella "Guida alla stesura dei calendari venatori" che viene richiamata nelle premesse della delibera impugnata.

In particolare l'Ispra evidenzia che

- la Pernice sarda riveste particolare interesse conservazionistico, essendo inserita nella lista delle "Species of European Conservation Concern" (SPEC 3) ed essendo considerata "rara" a livello europeo;
- la popolazione sarda appare diminuita pressoché in tutta l'isola, probabilmente a causa di modificazioni ambientali e di un'attività venatoria non programmata in base alla produttività annuale delle popolazioni (benché limitata ufficialmente a poche giornate all'anno);
- è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;
- in assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito. La sola restrizione delle giornate di caccia previste dal calendario regionale rappresenta una condizione efficace ma non

- sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali;
- per la conservazione e la razionale gestione della specie sarebbe opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive.

Considerato che nel decreto impugnato e nei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico non risulta che la Regione Sardegna abbia attivato le procedure indicate dall'Ispra per ciò che concerne il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo (solo a seguito della riunione del Comitato Faunistico del 27/6/13 è stato approvato l'avvio del censimento delle nidiate di perrica sarda in alcuni istituti faunistici della Provincia di Olbia-Tempio), la caccia a tale specie non doveva essere consentita.

Al fine di consentire la caccia alla perrica, infatti, la Regione avrebbe dovuto prendere posizione in merito ai suggerimenti pervenuti dall'Ispra e spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali non riteneva opportuno seguire tali indicazioni che sono state evidenziate anche in sede di riunione del Comitato Faunistico del 27/7/13 (doc. 3).

Nel caso in cui la Regione riesca, comunque, a dimostrare di aver adempiuto alle predette prescrizioni, in ogni caso l'aver previsto la caccia alla perrica sarda nel mese di settembre appare in totale disaccordo con le indicazioni fornite dall'Ispra che suggerisce il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive e ciò al fine di tutelare la conservazione e la razionale gestione della specie.

La scelta di consentire la caccia il 22 e 29 settembre appare davvero singolare e contraddittoria rispetto alle considerazioni emerse dai verbali del comitato tecnico faunistico dal momento che nella riunione del 27/6/13 era stata approvata la caccia alla pernice sarda nei giorni 29 settembre, 6 e 13 ottobre, in quanto tale periodo era stato proposto da tutte le Province sarde.

Nella successiva riunione del 21/7/13, tuttavia, i giorni di caccia alla pernice sono stati anticipati in quanto è stato ricordato che storicamente la caccia alla pernice apriva la terza domenica di settembre.

Nell'esprimere il proprio parere contrario (*rectius* nell'astenersi), un membro del comitato (peraltro appartenente ad un'associazione di cacciatori) ha evidenziato che aprendo la caccia alla pernice al 22 settembre si rischia di aumentare la pressione venatoria su questa specie.

Nonostante il rischio di estinzione della specie (come ricordato dal Segretario del Comitato Faunistico nella riunione del 21/7/13: "se quest'anno si approvasse un calendario per la pernice sarda per tre giornate intere a partire dal 22 settembre con un caniere stagionale di 6 capi, oltre a danneggiare le covate tardive si potrebbe incorrere nel rischio non remoto di estinguere localmente la specie") ed il preciso ed esaustivo suggerimento da parte dell'Ispra, la Regione ha comunque deciso di consentire la caccia alla pernice sarda in assenza delle condizioni indicate dall'Istituto e per di più, autorizzando la caccia a partire dal 22 settembre, in totale difformità rispetto ai suggerimenti resi dall'Ispra.

L'omessa valutazione del parere Ispra costituisce un palese difetto di motivazione e di istruttoria da sempre confermato dalla giurisprudenza amministrativa. Al riguardo si ricordano in ordine cronologico le seguenti pronunce :

- Consiglio di Stato, sentenza n. 6553/00: "di fronte al parere di un "organismo dotato di specifica competenza in subiecta materia" (quale l'INFS) - parere obbligatorio, ma non vincolante, che il TAR correttamente ha ritenuto "di segno chiaramente negativo" (in mancanza di quelle informazioni tecniche sufficienti per la valutazione della scelta che lo stesso INFS avrebbe ritenuto necessario) - la Giunta Regionale, secondo il rilievo del giudice di primo grado, non si è preoccupata di motivare congruamente il suo contrario orientamento".
- T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 4022/02: "è meritevole di sospensione il calendario venatorio regionale che abbia disposto l'inizio anticipato dell'attività venatoria in contrasto con il parere contrario espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica senza motivare al riguardo".
- T.A.R. Marche, sentenza n. 1778/07: "laddove l'avviso dell'organismo tecnico non concluda in modo favorevole alla proposta e l'amministrazione intenda comunque procedere nella sua scelta, le è imposto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e quindi di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere";
- T.A.R. Marche, ordinanza n. 650/11: "per quanto riguarda il piano di prelievo della Provincia di Macerata, dagli atti di causa emerge che la Provincia aveva richiesto il parere dell'ISPRA, ma che non ha poi tenuto conto del parere sostanzialmente negativo rilasciato dall'Istituto (e questo si riverbera, se non altro in termini di difetto di istruttoria, sull'atto regionale impugnato);
- T.A.R. Emilia-Parma, sentenza 186/12: "attesa la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l'amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute".

Nel caso di specie, la Regione Sardegna non ha neppure ritenuto opportuno richiedere all'ispra il parere prescritto dall'art. 18 quarto comma della L. 157/92 per cui, oltre ad un vizio di istruttoria e motivazione, il provvedimento impugnato appare illegittimo anche per violazione di legge.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIVA

Limitatamente alla sussistenza del "fumus" si rinvia ai motivi del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, dal provvedimento impugnato discendono nei confronti delle ricorrenti quei "danni gravi ed irreparabili" di cui all' art. 21 comma 7 della legge 1034/71: è grave ed irreparabile quel danno idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata.

Tale deve ritenersi, evidentemente, il danno cagionato dall'esecuzione del censurato provvedimento, dagli effetti evidentemente irreversibili per l'uccisione degli animali indicati nel provvedimento impugnato.

Dall'esecuzione del provvedimento impugnato, difatti, derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale ed ai Siti Natura 2000 di importanza comunitaria, nonché all'interesse collettivo alla protezione degli stessi, in quanto l'apertura dell'attività venatoria in Sardegna viene autorizzata in mancanza di un Piano Faunistico Venatorio di riferimento (di cui il Calendario Venatorio annuale deve costituire coerente attuazione) e senza essere mai stata sottoposta la pianificazione venatoria all'obbligatoria procedura

di Valutazione di Incidenza del prelievo venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 e delle aree contigue esterne.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "periculum", si rileva che - a fronte della gravità delle denunciate mancanze di pianificazione del prelievo, valutazione di incidenza degli atti di regolamentazione, valutazione sito specifica nelle aree SIC e ZPS e nelle zone contigue esterne - le conseguenze derivanti dalla esecuzione del provvedimento impugnato si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

Anche alla luce dei principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il Diritto comunitario, sussiste il periculum in mora con riferimento ai possibili pregiudizi alle numerose specie animali selvatiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) e nelle aree contigue esterne.

In ordine al quarto motivo di ricorso, inoltre, è stato evidenziato come la perrice sarda sia una specie a rischio di estinzione per non è opportuno che venga cacciata nemmeno per le tre giornate previste dal calendario venatorio.

XXXXXXXXXX

Alla luce delle considerazioni che precedono così

SI CONCLUDE

- In via preliminare: sospendersi l'efficacia del provvedimento impugnato sulla base di quanto indicato in tutti i motivi di ricorso.

- In via principale e nel merito:

Annulare la delibera impugnata, limitatamente ai punti e ai motivi di ricorso nonché ogni altro atto conseguente e presupposto non conosciuto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria

Si allegano:

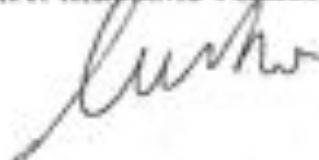
- 1) lista iscrizione gratuito patrocinio;
- 2) decreto Regione Sardegna n. 19/13 con allegato calendario venatorio;
- 3) estratto verbali Comitato Tecnico Funistico;
- 4) estratto Guida Ispra per la stesura calendari venatori;
- 5) estratto statuto Lac;
- 6) verbale consiglio direttivo Lac;
- 7) estratto statuto Vittime Caccia;
- 8) verbale consiglio direttivo Vittime Caccia;
- 9) estratto statuto Earth;
- 10) atto costitutivo Earth;

Ai sensi del dpr 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ma le ricorrenti hanno richiesto il beneficio del gratuito patrocinio.

Si autorizza di ricevere le comunicazioni via fax al 0444 322151 e alla pec: massimo.rizzato@ordineavvocatyvicenza.it

Vicenza, 16 agosto 2013

Avv. Massimo Rizzato



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: il sottoscritto avvocato Rizzato Massimo proc.dom. ut supra, autorizzato ad eseguire le notifiche in proprio giusta delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 23/1/12, ho notificato il suesteso ricorso a

REGIONE SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Viale Trento 69- 09123 CAGLIARI
presidenza.dirco@pec.regione.sardegna.it



LIBERA ASSOCIAZIONE SARDA DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro tempore, con sede in VIA ENRICO LAI 56- 09128 - CAGLIARI (CA)

